

BVGer C-948/2019 vom 24. Januar 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-01-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-948_2019

FR: TAF C-948/2019 du 24 janvier 2019

IT: TAF C-948/2019 del 24 gennaio 2019

Regeste

Assicurazione per l'invalidità (altro)

Erwägungen

E. 14.1

Visto l'esito della procedura - al ricorrente viene riconosciuta all'incirca la metà delle prestazioni richieste - le spese processuali di CHF 800.-, sono poste a carico del ricorrente nella misura di ½, per un importo di CHF 400.- (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), che viene compensato con l'anticipo spese di CHF 800. L'importo residuo di CHF 400.- verrà restituito al ricorrente successivamente alla crescita in giudicato della presente sentenza.

E. 14.2

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente delle indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). In concreto poiché il ricorrente non ha dimostrato di aver sostenuto delle spese importanti in ragione della presente causa, non viene riconosciuta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Lo stesso vale per le parti chiamate in causa.

E. 14.3

Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.